



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9456 del 2014, proposto da:
Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria D'Elia e Almerina Bove, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, Via Poli, 29;

contro

Maria Dello Margio, Carlo Buonanno, Antonietta Buonanno, Maria Verde, Domenico Di Foggia, Vincenzo Picone, Francesco Picone, Gerardo Picone, Andrea Picone, Giovannina Di Lorenzo, Carlo Munno, Guido Munno, Anna Schiavone, Rosa Schiavone, Salvatore Schiavone, Giovanna Verde, Antimo Verde, Concetta Verde, Francesco Verde, Salvatore Verde, Rosa Verde, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benito Aleni, con domicilio eletto presso Benito Aleni in Roma, Via Giulio Cesare, 59;

nei confronti di

Comune di Gricignano, Consorzio **Asi** di **Caserta**, Impreco - Società Consortile a R.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione V, n. 04730/2014, resa tra le parti, concernente reclamo avverso atti del commissario *ad acta* nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 5357/2011 T.A.R. Campania sez. v - risarcimento danni area illegittimamente occupata - acquisizione suoli.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Dello Margio e di Carlo Buonanno e di Antonietta Buonanno e di Maria Verde e di Domenico Di Foggia e di Vincenzo Picone e di Francesco Picone e di Gerardo Picone e di Andrea Picone e di Giovannina Di Lorenzo e di Carlo Munno e di Guido Munno e di Anna Schiavone e di Rosa Schiavone e di Salvatore Schiavone e di Giovanna Verde e di Antimo Verde e di Concetta Verde e di Francesco Verde e di Salvatore Verde e di Rosa Verde;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello (su delega di D'Elia) e Aleni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR della Campania, la Regione odierna appellante esponeva quanto segue.

1.1.- Con deliberazione C.I.P.E. del 21.12.2000 era approvato il Contratto di programma tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la Impre.Co. S.c.a.r.l. nel settore produttiva “Filiera del sistema moda e servizi collegati”, da localizzarsi nell’agglomerato industriale Aversa Nord, in tenimento del Comune di Gricignano di Aversa e, con decreto del Presidente della Giunta

Regionale n. 212 del 13.2.2002, in sostituzione del predetto Comune, inadempiente, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 51/78, il Consorzio A.S.I. era autorizzato ad occupare, in via temporanea ed urgente, le aree necessarie alla realizzazione dell'intervento previsto dal Contratto di programma e ad assegnare alle aree medesime, in forza della destinazione ablativa scaturente dal Piano A.S.I. dei Comuni di Carinaro e Gricignano di Aversa, alla società consortile Impre.Co. che, a sua volta, avrebbe dovuto perfezionare il trasferimento alle 51 imprese consorziate.

1.2.- Con sentenza n. 8904 del 17 luglio 2008, il T.A.R. Campania, Sez. V, accoglieva la domanda proposta dai proprietari delle aree interessate (Dello Margio Maria, Mastroianni Antonio, Buonanno Carlo, Buonanno Antonietta, Verde Maria, Di Foggia Domenico, Picone Vincenzo, Picone Francesco, Picone Gerardo, Picone Andrea, Di Lorenzo Giovannina (eredi di Picone Michele); Munno Carlo e Munno Guido, (eredi di Munno Giuseppe), nonché Schiavone Anna, Rosa e Salvatore (eredi di Moretti Maria); Verde Giovanni, Antimo, Concetta, Francesco, Salvatore e Rosa, tutti germani ed eredi di Verde Giuseppe) volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato attraverso l'occupazione (divenuta "*sine titulo*") e la condanna in solido della Regione Campania e del Consorzio A.S.I. a risarcire il danno stesso.

1.3.- Con successiva sentenza (n. 5357/2011) a seguito del ricorso per l'ottemperanza alla citata sentenza, il medesimo T.A.R. dichiarava il diritto degli interessati al pagamento a titolo di risarcimento delle somme per i danni subiti, nonché per rivalutazione monetaria ed interessi legali, in motivazione indicate, come nelle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nominato dal medesimo Collegio, e condannava la Regione Campania e il Consorzio A.S.I., ciascuno per quanto di ragione ed in solido per l'intero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle predette somme, secondo i criteri e le modalità indicate in motivazione.

1.4.- Con sentenza 4 gennaio 2013, n. 130 il T.A.R. Campania, Sez. V, in accoglimento del ricorso proposto dalle società del consorzio avverso il silenzio-

inadempimento della Regione, ordinava a quest'ultima di concludere il procedimento di acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate, avviato con decreto del dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente n. 212 del 25.9.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo espressamente sulla richiesta di emanazione del provvedimento, salvo il sindacato giurisdizionale sulla correttezza dell'esercizio del potere; detta sentenza era confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1387 del 28 maggio 2013.

1.5.- Nella more interveniva la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria 2013) che, all'art. 1, prevedeva, per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l'Area di sviluppo industriale di **Caserta** (A.S.I.), lo stanziamento di un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11, e, successivamente, introdotto, con D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15.7.2011, n. 111 l'art. 42-*bis*, del D.P.R. n. 327 del 2001 che ha riconfermato l'istituto dell'acquisizione coattiva in funzione sanante.

1.6.- In attuazione di quanto sopra, con un primo decreto dirigenziale n. 53 del 20.6.2013 dell'AGC della Giunta Regionale della Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., in considerazione dell'assoluta necessità di mantenere l'opera così come realizzata in assenza di un valido titolo, al fine di non vanificare l'importante ed ingente investimento pubblico già attivato e di procedere quindi all'acquisizione sanante dell'area illegittimamente occupata e trasformata, è stata disposta l'acquisizione delle aree di cui al prospetto allegato al decreto medesimo, di cui alla sentenza T.A.R. Campania n. 6882/02, con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del 20% annuo sul valore determinato per il periodo di occupazione "*sine titulo*".

1.7.- con nota prot. n. 646478 del 18.9.2013 il Consorzio A.s.i. di **Caserta** ha rappresentato la necessità di ultimare il procedimento di acquisizione sanante per tutta l'area di cui al DPGRC n. 90 del 12.3.2007, considerato che "l'annullamento in sede giudiziaria dell'intero decreto n. 90/2007, confermato da numerose sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato, investe tutta la procedura espropriativa annullata" ed, a tal fine, con successiva nota prot. n. 659791 del 25.9.2012, il medesimo Consorzio A.s.i. di **Caserta** ha trasmesso due distinti allegati, l'uno comprendente le particelle per le quali gli interessati hanno intrapreso azioni risarcitorie e l'altro recante le particelle per le quali gli interessati hanno intrapreso azioni di restituzione.

1.8.- Con deliberazione n. 1 del 18.12.2013, il Commissario *ad acta* - nominato con ordinanza del T.A.R. Campania, Sez. V, n. 2115/2013, resa nel giudizio di ottemperanza n. 1679/2010 R.G., per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 5357/2011 - pur dando atto nel "Considerato" che il Consiglio regionale della Campania con legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria regionale 2013) all'art. 1, comma 85, aveva stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11, a titolo di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio A.S.I. di **Caserta** e dal Consorzio Impre.Co., e sull'erroneo presupposto che, in definitiva, con la sentenza n. 5357/2011 aveva accertato la trasformazione irreversibile del suolo occupato, ordinava alla Regione Campania di procedere utilizzando il capitolo 4366 alla liquidazione della somma di euro 1.669.700,00, oltre interessi ai creditori elencati nella tabella di cui alla impugnata deliberazione (e/o dei loro aventi causa) nonché di liquidare le spettanze del consulente tecnico arch. Francesco Tedeschi e le somme liquidate dal T.A.R. Campania al Commissario *ad acta*. Ha disposto altresì che la Direzione Generale per le risorse finanziarie provveda ad individuare l'apposito capitolo di spesa sul quale gravare l'impegno e la liquidazione a favore dei creditori presso l'ufficio della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, dando

mandato al responsabile del Settore finanziario e/o suo delegato di predisporre ed effettuare tutti i mandati di pagamento in favore degli aventi causa a vario titolo, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale della Regione Campania.

2.- Con reclamo notificato in data 17.2.2014 e depositato lo stesso giorno, la Regione ha impugnato la suddetta delibera commissariale n. 1 del 18.12.2013 deducendo la seguente censura: Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per carenza di motivazione - Eccesso di potere (per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ed illogicità). Evidenziava la Regione che:

a) - con decreto dirigenziale n. 64 del 12.2.2014 della Direzione Generale 2 del Dipartimento 52 della Giunta Regionale della Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, in considerazione della necessità di mantenere l'opera così come realizzata in assenza di un valido titolo, al fine di non vanificare l'importante investimento pubblico già attivato e di procedere quindi al completamento dell'acquisizione sanante dell'intera area illegittimamente occupata e trasformata, era stata disposta l'acquisizione anche delle aree di cui al prospetto allegato al decreto medesimo, con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del 20% del valore venale del bene, oltre l'interesse del 5% annuo sul valore determinato per il periodo di occupazione *sine titulo*, a sostegno del reclamo, la Regione Campania, in persona del Presidente *pro-tempore*, nell'ambito del giudizio di esecuzione. Con un primo profilo di censura si deduce la violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e l'eccesso di potere per difetto del presupposto, atteso che il Commissario *ad acta* farebbe riferimento alla L.R. Campania n. 5/2013 che, all'art. 1, comma 85, nello stanziare un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11, per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal

Consorzio A.s.i. di **Caserta** e dal Consorzio di Imprese consorziate società consortile (Impre.Co), ma non richiamerebbe la sentenza del T.A.R. Campania n. 5357 del 2011, ma la sentenza del T.A.R. Campania n. 6882 del 2002, (confermata dal Consiglio di Stato) che avrebbe dichiarato l'illegittimità del provvedimento di occupazione preordinata all'esproprio dei terreni dei ricorrenti per la realizzazione dell'intervento produttivo, con la conseguenza che l'impugnata deliberazione commissariale non troverebbe alcun fondamento né corrispondenza, laddove, pur dando atto nel "considerato" che il Consiglio regionale della Campania, con legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria 2013) all'art. 1, comma 85, avrebbe stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11, a titolo di acquisizione sanante delle aree gestite dal Consorzio Impre.Co., ordinerebbe alla Regione Campania di procedere alla liquidazione della somma di euro 1.669.700,00 oltre interessi utilizzando il predetto capitolo 4366, nonostante non fosse previsto alcun impegno e destinazione per ottemperare anche alla sentenza T.A.R. Campania n. 5357/2011;

b) l'impugnata deliberazione n. 1 del 18.12.2013 "sarebbe fondata sull'erroneo presupposto di fatto e di diritto che, in definitiva, con la sentenza n. 5357/2011 il T.A.R. avrebbe statuito che "il suolo occupato ha perso la sua originaria fisionomia, rimanendo stabilmente ed inscindibilmente incorporato quale parte indistinta e non autonoma, in un bene nuovo e diverso (.....), mentre il Collegio tenuto conto dei chiarimenti forniti dal C.T.U. - nella consulenza aggiornata, depositata il 15 settembre 2011 - avrebbe dato atto che, nell'ambito della lottizzazione Impre.Co. sarebbe stata accertata, a rettifica della Relazione di C.T.U. del novembre 2010 per le motivazioni ivi esposte, la trasformazione non irreversibile di natura fisica a seguito dell'occupazione (in quanto dichiarata illegittima) nel 2002 eseguita dal Consorzio A.s.i. della Provincia di **Caserta** e, di tali suoli, a rettifica della Relazione di C.T.U. del novembre 2010, anche una trasformazione non irreversibile di natura

legale, con la conseguenza che illegittimo ed erroneo sarebbe quanto stabilito nella impugnata deliberazione, secondo cui “la citata sentenza n. 5357/2011 è da ritenersi titolo di acquisizione e di trasferimento dei suoli occupati *illo tempore* ad ogni effetto e conseguenza di legge, cui potranno provvedere, per ogni adempimento consequenziale gli uffici regionali preposti, ad avvenuto pagamento di quanto ivi liquidato”.

c) – Infine, l’impugnata deliberazione quantificherebbe le somme dovute sulla base di conteggi non intellegibili ed errati, in guisa che dovrebbe essere, anche sotto tale profilo, annullata ovvero riformata.

3.- Il TAR esaminata e disattesa l’eccezione sollevata dai controinteressati, di irricevibilità del reclamo, in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a., nel merito :

a) lo ha accolto, in parte e, per l’effetto, ha annullato la impugnata delibera commissariale nella parte in cui dispone che “la citata sentenza n. 5357/2011 è da ritenersi titolo di acquisizione e di trasferimento dei suoli occupati *illo tempore* ad ogni effetto e conseguenza di legge”, anziché mediante un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art 43 del D.P.R. n. 327 del 2001;

b) ha dichiarato la nullità dei decreti dirigenziali n. 53 del 20.6.2013 e n. 64 del 12.2.2014, limitatamente alla parte in cui hanno determinato una quantificazione delle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo risarcitorio in misura diversa da quella prevista dalla sentenza n. 5357/2011.

4. L’ordinanza è stata appellata innanzi a questo Consesso dalla Regione Campania, con ricorso notificato il 15.11.2014.

4.1.- Resistono al ricorso le controparti; alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2015, il gravame è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Dalla parte appellata viene preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso in esame perché notificato il 15.11.2014, quindi oltre il termine decadenziale (decorrente per la sospensione feriale dal 16.9.2014) di giorni sessanta dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza impugnata (avvenuta a mezzo di PEC in data 5.9.2014).

L'eccezione, peraltro rilevabile d'ufficio, è fondata. Il ricorso, notificato con presentazione all'ufficio postale in data 15.11.2014, quindi il sessantunesimo giorno dalla scadenza della sospensione feriale, risulta irricevibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge. Nella specie invero torna applicabile il principio ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza circa il computo nel termine del giorno (6 settembre) (v. Cass. SS.UU. n. 3668/95 e, da ultimo, 19874/12).

2.- Le spese della presente fase del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'appellante e liquidate in favore delle parti costitutesi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), respinge l'appello.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore delle controparti costitutesi, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida complessivamente in Euro millecinquecento (1.500,00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)